



Matteo Contento - Giuseppe Scioli
Notai associati

Repertorio N.2125

Raccolta N.1256

-----Costituzione di Società a responsabilità limitata-----

-----R E P U B B L I C A I T A L I A N A -----

L'anno duemilanove, il giorno quindici del mese di dicembre.-

----- (15/12/2009) -----

In Montebelluna, nel mio studio sito in Via Buzzati n. 3.----

Innanzi a me, dottor Giuseppe Scioli, Notaio in Montebelluna,

iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, sono

presenti i signori:-----

- ROSTOLIS ROLANDO, nato a Montebelluna, il giorno 18 maggio

1972, residente a Montebelluna, Via Cavour n. 12 i. 3, citta-

dino italiano, codice fiscale RST RND 72E18 F443X;-----

- SANTORO SALVATORE, nato a Napoli, il giorno 2 luglio 1977,

residente a Stoccolma (Svezia), Rorstrandsgatan n. 12, citta-

dino italiano, codice fiscale SNT SVT 77L02 F839L;-----

- COLOMBARI OLIVIER CHARLES, nato ad Annecy (Francia), il

giorno 26 ottobre 1970, residente a Lione (Francia), Avenue

Jean Jaures n. 72, cittadino italiano, codice fiscale CLM LRC

70R26 Z110U;-----

tra loro congiuntamente nella loro qualità di amministratori

della società di diritto inglese-----

"PROMETEA PARTNERS LIMITED" con sede in 201 Great Portland

Street, Londra (UK) W1W5AB, numero di registrazione nel Regi-

stro delle Imprese di Inghilterra e Galles 06937944, con i

poteri di cui al vigente statuto;-----

- MARITI MARCO, nato a Montebelluna, il giorno 9 giugno 1969,

residente a Montebelluna, Via Benedetto Marcello n. 16/16,

cittadino italiano, codice fiscale MRT MRC 69H09 F443C;-----

- MORLIN LEWIS, nato a Montebelluna, il giorno 20 ottobre

1970, residente a Caerano di San Marco, Via Madonette n.

26/A, cittadino italiano, codice fiscale MRL LWS 70R20 F443N.

I Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono

certo, con il presente atto stipulano quanto segue:-----

-----PARTE PRIMA-----

-----COSTITUZIONE-----

I signori Mariti Marco, Morlin Lewis e la società "PROMETEA

PARTNERS LIMITED" costituiscono una società a responsabilità

limitata sotto la denominazione sociale "ENERGYKA ELECTRO-

SYSTEM S.R.L.", con sede in Montebelluna (TV), e precisamen-

te, ai soli fini dell'apposita iscrizione presso il competen-

te Registro delle Imprese, in Piazza Don V. Poloni n. 4. Per

la durata e l'oggetto della società si rinvia a quanto di se-

guito indicato nello Statuto.-----

-----CAPITALE SOCIALE-----

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila

virgola zero zero centesimi), e viene assunto e sottoscritto

dai soci nelle seguenti proporzioni:-----

* "PROMETEA PARTNERS LIMITED" una quota di nominali Euro

5.500,00 (cinquemilacinquecento virgola zero zero centesimi)

pari al 55% del capitale sociale;-----

Registrato a Montebelluna

Addi 15/12/2009

N. 5126

Serie 45

Esatti Euro 100,00

Iscritto al Registro Imprese

di 138850

Il giorno 22/06/2009

Prot. n. 14431/2009

MATTEO CONTENUTO - GIUSEPPE SCIOLI

NOTAI ASSOCIATI

Via Buzzati, 3 - 31044 Montebelluna (TV) - Telefono 0423 289054 - Fax 0423 289055
Via Lancieri di Novara, 3/A - 31100 Treviso - Telefono 0422 230438 - Fax 0422 269573

* Mariti Marco una quota di nominali Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero centesimi) pari al 30% del capitale sociale;-----

* Morlin Lewis una quota di nominali Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero centesimi) pari al 15% del capitale sociale.-----

Del suddetto capitale sociale è stato effettuato il versamento del 100% (cento per cento) a norma di legge, come risulta dalla ricevuta della Veneto Banca filiale di Montebelluna che, in copia da me certificata conforme in data odierna Repertorio N. 2124 si allega al presente atto sub lettera A).-----

-----ESERCIZIO SOCIALE-----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo si chiuderà il 31 dicembre 2010.-----

-----NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO-----

Viene stabilito che la Società sarà amministrata fino a revoca o dimissioni da un Consiglio di Amministrazione composto da due membri nelle persone dei signori Morlin Lewis e Mariti Marco sopraidentificati, e di nominare tra essi a Presidente il signor Morlin Lewis.-----

Gli Amministratori, come sopra nominati e tutti presenti, accettano la carica e chiedono ai sensi dell'art. 2383, quarto comma, del codice civile l'iscrizione della propria nomina nel registro delle imprese dichiarando che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile o da altre norme di legge. Delegano me Notaio all'espletamento della pratica presso il competente registro delle imprese.-----

-----ADEMPIMENTI-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della società e resta autorizzato a ritirare, a suo tempo, dalla predetta Banca il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale versato ed a rilasciarne quietanza, con esonero per la Banca stessa ed i suoi Funzionari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.-----

-----DICHIARAZIONI VARIE-----

Ai sensi e per gli effetti della legge 19 maggio 1975 N.151:-

* il signor Mariti Marco dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale, ma che la quota sociale di sua spettanza è stata liberata con il prezzo del trasferimento di beni personali e pertanto resta esclusa dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179 lettera F) del Codice Civile;-----

* il signor Morlin Lewis dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni.-----

Ai fini dell'iscrizione del presente atto presso il competente Registro delle Imprese i Comparenti signori Mariti Marco e Morlin Lewis eleggono domicilio presso le proprie residenze in comparsa indicate; la società "PROMETEA PARTNERS LI-

MITED" elegge domicilio, anche ai fini del presente atto, in Montebelluna Piazza Don V. Poloni n. 4.-----

-----SPESE-----

Le spese e tasse del presente atto e dipendenti, ammontanti approssimativamente a Euro 1.900,00 (millenovecento virgola zero zero centesimi) oltre IVA, sono a carico della Società.-----

-----PARTE SECONDA-----

La società sarà disciplinata dalle regole contenute nello Statuto sociale che recita come segue:-----

-----STATUTO DELLA SOCIETA'-----

-----"ENERGYKA ELECTROSYSTEM S.R.L."-----

-----ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE-----

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "ENERGYKA ELECTROSYSTEM S.R.L."-----

-----ARTICOLO 2 - SEDE-----

La Società ha sede in Montebelluna (TV), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese. L'organo amministrativo può istituire o sopprimere in Italia ed anche all'estero, filiali, stabilimenti, agenzie e depositi, nonché trasferire la sede all'interno del medesimo Comune.-----

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.-----

-----ARTICOLO 3 - OGGETTO-----

La società ha per oggetto l'attività di:-----

- progettazione, installazione, trasformazione, riparazione, manutenzione, fornitura ed il commercio all'ingrosso e al dettaglio, sia in Italia che all'estero, di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, di pannelli solari per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda, di impianti eolici e impianti termo - idrosanitari, di impianti geotermici, centrali idroelettriche e biomasse, di apparati in genere per la produzione, cogenerazione, trasmissione, distribuzione e accumulo dell'energia elettrica e termica;-----

- ricerca, sviluppo, produzione, commercio all'ingrosso e al dettaglio sia in Italia che all'estero di beni e servizi aventi come oggetto l'energia e la mobilità sostenibile nella tutela dell'ambiente;-----

- progettazione, installazione, trasformazione, riparazione, manutenzione, fornitura e vendita, sia in Italia che all'estero, di impianti elettrici ed elettronici in genere, di antenne, di impianti di riscaldamento e climatizzazione, di impianti di protezione da scariche atmosferiche, di impianti di protezione antincendio, antifurto, sicurezza, telecontrollo e sorveglianza;-----

- la gestione commerciale ed industriale di imprese aventi oggetto e finalità affini alle attività sopra esposte;-----

- l'assunzione di rappresentanze in genere nei settori di attività sopra indicati, la cessione o l'acquisto in licenza di



marchi e brevetti e tecnologie in genere.-----

La Società può compiere, in via non prevalente e del tutto occasionale, tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo, la società potrà compiere qualsiasi altra attività commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, potrà concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, chiedere mutui ipotecari, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre società, nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia, partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.-----

La società, nel rispetto delle modalità e dei limiti di cui all'art. 2361 c.c., può assumere partecipazioni a responsabilità illimitata in società di persone.-----

-----ARTICOLO 4 - DURATA-----

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) salvo proroga o anticipato scioglimento.-----

-----ARTICOLO 5 - CAPITALE-----

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero centesimi).-----

In sede di aumento del capitale sociale potranno, altresì, essere conferiti beni in natura, crediti ed ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, con il rispetto, in tali ipotesi, di quanto previsto nell'art. 2465 c.c..-----

Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.--

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.-----

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.-----

-----ARTICOLO 6 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI-----

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carat-

tere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.-----

-----ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE A PAGAMENTO-----

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di quote aventi diritti diversi - a favore di singoli soci o categorie di soci - da quelle in circolazione, con delibera dell'assemblea dei soci.-----

In caso di aumento da liberarsi in danaro, ai soci spetta il diritto di opzione in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.-----

-----ARTICOLO 8 - CESSIONE QUOTE - CLAUSOLA DI PRELAZIONE-----

In caso di trasferimento per atto tra vivi a qualsiasi titolo di tutta o parte della quota sociale, di diritti sulla stessa o di diritti di opzione, i soci hanno diritto di prelazione in proporzione alla quota posseduta.-----

La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, contenente l'indicazione del nome del cessionario, del corrispettivo (o del valore della quota in caso di trasferimento a titolo diverso dalla compravendita) e delle condizioni di contratto, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. a ciascun socio al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Detta comunicazione vale come proposta ferma di alienazione. L'esercizio della prelazione, da effettuarsi nel rispetto della medesima forma della proposta, vale come accettazione solo se conforme alla proposta. In particolare non è conforme alla proposta la dichiarazione di voler acquistare solo parte della quota oggetto di trasferimento.-----

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di un socio, gli altri dovranno esercitarlo anche per la quota di spettanza del rinunciante ed in proporzione alle quote rispettivamente possedute ed alle medesime condizioni.-

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile a condizione che il trasferimento si perfezioni entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione. In caso contrario è necessario ripetere la procedura per l'esercizio del diritto di prelazione.-----

L'atto di cessione delle quote sociali dovrà rivestire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1352 c.c., la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. In mancanza la cessione non sarà opponibile alla società e il cessionario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. La modifica o la soppressione della presente clausola potrà essere deliberata solo con decisione unanime dei soci.-----

In caso di morte del socio, se persona fisica, o di estinzione a qualsiasi titolo se società o ente, l'organo amministrativo dovrà dare comunicazione ai soci superstiti, entro il termine di quindici giorni dalla avvenuta presentazione da parte degli eredi o dei legatari della richiesta di iscrizione del trasferimento per causa di morte, delle generalità di questi ultimi con l'invito a comunicare entro il termine di trenta giorni, l'eventuale interesse ad acquistare proporzionalmente l'intera quota già spettante al socio defunto.-----

In caso di comunicazione positiva da parte di almeno un socio, si procederà alla determinazione del valore della quota ad opera di un arbitratore scelto, entro il termine di quindici giorni, di comune accordo dall'organo amministrativo e dall'erede o legatario o dall'eventuale rappresentante comune degli stessi, ovvero in caso di disaccordo dal Presidente della Camera di Commercio competente in relazione alla sede della società, su richiesta della parte più diligente; l'arbitratore dovrà procedere, entro il termine di sessanta giorni, alla valutazione in base alla situazione patrimoniale della Società alla data del decesso del socio riespressa a valori correnti, aggiungendo il valore determinato dall'avviamento, intendendosi come tale la capacità di redditività futura della società, nonché il valore dato dalla valutazione commerciale dei diritti di sfruttamento, dei brevetti e degli altri beni immateriali in genere detenuti dalla società.-----

Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'organo amministrativo dell'esito della valutazione peritale, tutti i soci superstiti potranno esercitare, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, il diritto di opzione sulla quota al prezzo risultante dalla stima. La porzione di quota eventualmente rimasta inoperta dovrà essere riofferta dall'organo amministrativo in opzione ai soci che l'abbiano esercitata esclusivamente per la sola parte di loro proporzionale spettanza, entro i successivi quindici giorni; costoro avranno ulteriori quindici giorni per esercitare tale diritto. La formalizzazione dell'acquisto da parte dei soci superstiti nonché il pagamento del prezzo di cessione, dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dall'avvenuto esercizio del diritto di opzione sull'intera quota.-----

In difetto di opzione sull'intera quota nei termini e alle condizioni sopra specificate, l'organo amministrativo procederà all'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento per causa di morte, non ritenendosi validamente esercitabile il diritto di opzione esclusivamente per quota parte. Nel caso in cui al socio defunto subentrino gli eredi o legatari e questi fossero più di uno, dovranno nominare un unico rappresentante a rappresentarli nella Società.-----

-----ARTICOLO 9 -DIRITTO DI RECESSO-----
Il diritto di recesso compete ai soci nei casi e secondo le modalità previsti dall'art. 2473 c.c.-----

Il diritto di recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni:-----

- per il socio dissenziente dalla data della decisione;-----
- per il socio assente dal ricevimento della comunicazione del contenuto della decisione, comunicazione da effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r., da parte dell'organo amministrativo.-----

Il socio recedente deve comunicare la sua volontà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla società, specificando le proprie generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento e la partecipazione per cui viene esercitato il diritto di recesso.-----

Il recesso può essere esercitato solo ed esclusivamente per l'intera quota di partecipazione del socio, a pena di inefficacia del recesso stesso.-----

-----ARTICOLO 10 - DECISIONI DEI SOCI-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'articolo 2479 C.C., dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.-----

Non deve essere autorizzato da una decisione di soci, ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese.-----

-----ARTICOLO 11 - ASSEMBLEE-----

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora particolari esigenze lo richiedano, entro il maggior termine previsto dalla legge.-----

L'assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno. La convocazione dell'assemblea deve essere fatta senza ritardo quando ne è inoltrata richiesta ai sensi di legge.-----

-----ARTICOLO 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA-----

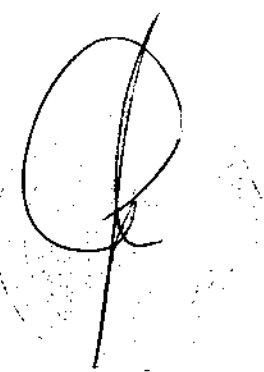
L'assemblea è convocata a cura dell'Organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Europa, mediante lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.-----

La convocazione può essere effettuata, negli stessi termini, con i seguenti mezzi alternativi:-----

- telefax, al numero indicato dal socio e riportato nel Registro delle Imprese;-----

- posta elettronica con conferma di ricezione, all'indirizzo indicato dal socio e riportato nel Registro delle Imprese.---

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luo-



go e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. -----

In mancanza di tali formalità l'assemblea è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente o informato della riunione l'intero Organo amministrativo e (ove nominato) l'intero Collegio Sindacale, come previsto dall'art. 2479 bis C.C.. L'Organo amministrativo e il Collegio Sindacale si intendono "informati" se l'avviso di convocazione è pervenuto, con uno dei mezzi sopra indicati in modo alternativo, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.-----

Se gli amministratori o i sindaci, eventualmente nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.-----

--ARTICOLO 13 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA--
Possono intervenire nell'assemblea, anche mediante mezzi di telecomunicazione, tutti i soci che siano iscritti nel Registro delle Imprese.-----

I soci possono farsi rappresentare da altri soci oppure da terzi, ai sensi dell'art. 2479 bis comma secondo C.C., senza limitazione alcuna.-----

-----ARTICOLO 14 - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI-----
L'assemblea delibera con le maggioranze di legge.-----

-----ARTICOLO 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA-----
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da altra persona designata dall'assemblea.-----

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.-----

-----ARTICOLO 16 - AMMINISTRATORI-----
La società può essere amministrata da:-----

- un Amministratore Unico;-----
- un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di due membri ad un massimo di cinque membri.-----

La scelta del tipo di organo amministrativo, la nomina degli amministratori e la determinazione del loro numero spetta ai

soci. Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni o per il tempo di volta in volta determinato dalla delibera o dalla decisione dei soci che procede alla nomina, sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra i non soci.-----

Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c., salva specifica autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci.-----

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per le loro funzioni, può essere riconosciuto un compenso che sarà stabilito dai soci anche sotto forma di partecipazione agli utili.-----

L'Assemblea può prevedere che sia corrisposta agli Amministratori una indennità di fine rapporto anche stipulando idonee coperture assicurative.-----

-----ARTICOLO 17 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI-----

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quanto indicato nel successivo periodo, e in particolare sono loro riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge riservate all'assemblea o alla decisione dei soci.-----

L'organo amministrativo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'assemblea dei soci per le decisioni in merito a:---

- l'acquisizione, anche in leasing, e l'alienazione di immobili;-----

- l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni;-----

- l'affitto, l'acquisizione e la vendita di aziende;-----

- la concessione di ipoteche;-----

- il rilascio di fidejussioni a favore e/o nell'interesse di terzi;-----

- operazioni, diverse dalle precedenti, che prevedano assunzione di obbligazioni di ogni genere, o clausole penali, di valore superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero centesimi).-----

-----ARTICOLO 18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO-----

-----DI AMMINISTRAZIONE-----

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, e ove lo ritenga opportuno il Vice-Presidente.-----

Il Consiglio è convocato, anche fuori della sede sociale, purché in Europa, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno.-----

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.-----

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della

riunione, nonché l'ordine del giorno.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.-----

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente solo qualora il Consiglio sia formato da più di due membri. Se, viceversa, il Consiglio è formato da due membri, in caso di disaccordo tra gli stessi, la decisione è rimessa ai soci che decidono a maggioranza assoluta del capitale sociale.-----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audiovideoconferenza o in sola audio-conferenza a condizione che:-----

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;-----

- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.---

Nei relativi verbali dovrà essere dato atto della sussistenza di tutte le predette condizioni.-----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e poteri ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di consiglieri delegati e conferire speciali incarichi a singoli amministratori, determinandone le retribuzioni anche sotto forma di partecipazione agli utili, il tutto nei limiti previsti dall'art. 2381 del C.C.-----

La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori.-----

-----ARTICOLO 19 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'-----

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita:-----

- all'Amministratore Unico;-----

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o altro impedimento, al Vice-Presidente.-----

La rappresentanza della società spetta altresì, nei limiti della delega loro conferita, all'eventuale o agli eventuali Amministratori Delegati.-----

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che credono opportune, ad uno o più direttori per singoli settori dell'attività sociale.-----

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ed i Consiglieri Delegati, qualora nominati e nei limiti della delega loro conferita, possono nominare procuratori in genere per determinati atti o categorie di atti.-----

-----ARTICOLO 20 - ORGANO DI CONTROLLO-----

Fermo restando il potere di controllo e i diritti di informazione spettanti ai soci non amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma secondo, cod. civ., i soci, ove lo ritengano op-

portuno, possono nominare quale organo di controllo:-----

- il Collegio Sindacale;-----

- un Revisore.-----

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477, commi secondo e terzo, c.c.-----

Poteri, diritti e doveri dell'organo di controllo anche se nominato per mera opportunità sono quelli di seguito specificati. -----

La retribuzione annuale dei sindaci o del revisore è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.-----

-----ARTICOLO 21 - COLLEGIO SINDACALE-----

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.-----

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo contabile. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.-----

-----ARTICOLO 22 - REVISORE-----

In alternativa al Collegio Sindacale il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-- Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ..-----

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies cod. civ..-----

-----ARTICOLO 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO-----

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

L'Organo amministrativo provvede, entro i termini e con l'osservanza delle norme di legge, alla compilazione del bilancio.-----

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano.-----

-----ARTICOLO 24 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI-----

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da destinarsi alla Riserva Legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti tra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci, la quale avrà facoltà di destinarli in tutto o in parte ad eventuali fondi di riserva straordinaria che riterrà opportuni.-----

-----ARTICOLO 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Addivenendosi per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento allo scioglimento della Società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e stabilendo le modalità della liquidazione.-----

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.-----

-----ARTICOLO 26 - TITOLI DI DEBITO-----

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2483 c.c..-----

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.-----

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.-----

-----ARTICOLO 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per quelle non compromettibili, sarà deferita alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la propria sede legale.-----

L'arbitro fungerà da amichevole compositore e deciderà in modo irrituale, secondo equità, inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio.-----

Il lodo arbitrale dovrà essere depositato presso la sede sociale entro e non oltre quattro mesi dall'accettazione della carica. In caso di mancanza di decisione entro tale termine la clausola compromissoria s'intenderà senza effetto, l'arbitro avrà diritto esclusivamente al rimborso delle spese e ciascuna parte potrà ricorrere alla giustizia ordinaria. Le

parti in conflitto potranno, tuttavia, prorogare di comune accordo il termine per il deposito del lodo.-----

-----ARTICOLO 28 - RINVIO-----

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.-----

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura ai Comparenti che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio. Consta di 4 (quattro) fogli di cui si occupano 12 (dodici) facciate intere e parte della tredicesima. -----

Sottoscritto alle ore undici e minuti cinque.-----

F.TO ROLANDO ROSTOLIS-----

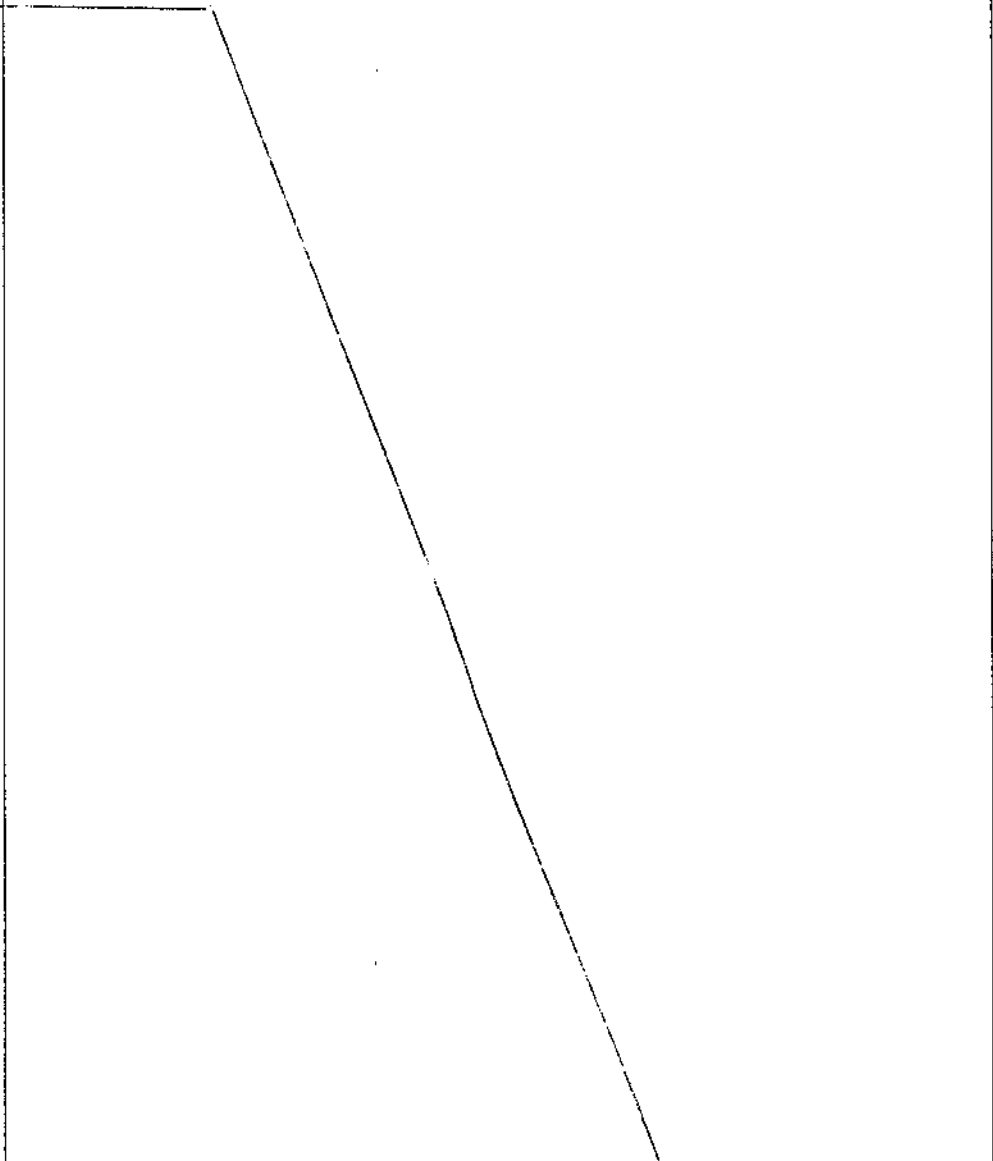
F.TO SALVATORE SANTORO-----

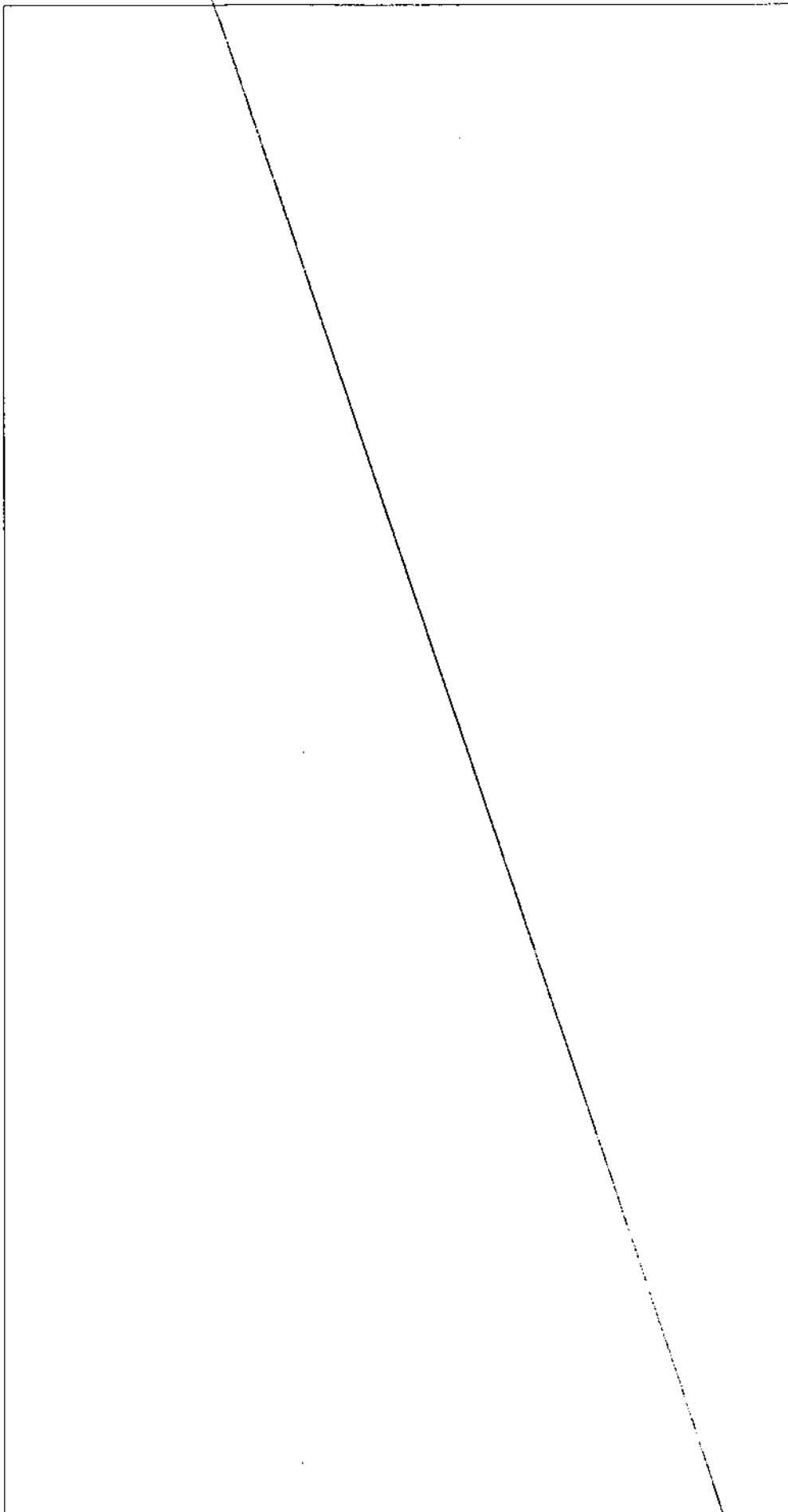
F.TO OLIVIER CHARLES COLOMBARI-----

F.TO MARCO MARITI-----

F.TO LEWIS MORLIN-----

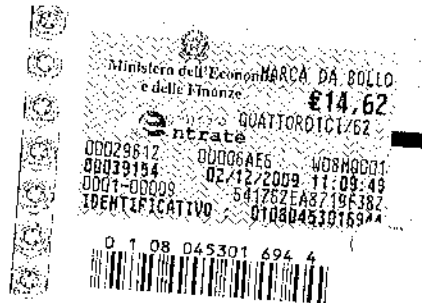
F.TO GIUSEPPE SCIOLI NOTAIO - L.S.-----





Allegato A
Rep. n° 2126
Racc. n° 1256

VENETO BANCA



MONTebelluna 15-12-2009 Filiale di MONTebelluna
(luogo e data)

SOCIETA' COSTITUENDE

PARTITA 351826

Ricevuta di versamento del ☒ 100 % (minimo 25%) dei conferimenti in denaro
☐ 100 % (per società unipersonale)

SOCIETA' COSTITUENDA: ENERGYKA ELECTROSYSTEM Sre
(denominazione o ragione sociale)

TIPO SOCIETA': SOCIETA' A RESP. LIMITATA

SEDE: MONTebelluna

OGGETTO SOCIALE: INSTALLAZIONE IMPIANTI PER L'ENERGIA RINNOVABILE

CAPITALE IN DANARO: DECIMILA EURO

Il Signor ROSTOLIS ROLANDO nato a MONTebelluna 18-5-72
residente a MONTebelluna in via CAVOUR 12

ha in data odierna versato in queste casse, ai sensi e per gli effetti dell'Art.:

- ☐ 2342 c.c. (costituzione di società per azioni)
☐ 2454 c.c. (costituzione di società in accomandita per azioni)
☒ 2464 c.c. (società a responsabilità limitata)

la somma sottoindicata, rappresentante il ☐ % ☒ 100% del capitale suddetto, per conto del /i socio /i sottoscrittore /i della suddetta società qui indicati:

SOCIO /I SOTTOSCRITTORE /I				
Naz.	Cognome e Nome	Luogo e Data di nascita	Indirizzo	Quota di partecipazione al capitale (in Euro)
IT	MARITI MARCO	MONTebelluna 9-6-69	VIA S. MARCELLO 16-16	3000,00
IT	MORCIN ZENIS	MONTebelluna 20-10-70	VIA MADAMETTA 26A - CAVOUR	1500,00
GB	PROTECTOR P.L.		2ND FLOOR CAVOUR 201	5500,00

Ammontare complessivo versato Euro 10.000,00

Firma di colui che effettua il versamento

IL CASSIERE

IL FUNZIONARIO

-----COPIA CONFORME-----

Repertorio n.2124

Io sottoscritto dottor GIUSEPPE SCIOLI Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Treviso,--

-----CERTIFICATO-----

che il presente foglio è copia conforme all'originale della ricevuta di versamento dell'intero capitale sociale effettuato per la costituzione della società-----

"ENERGYKA ELECTROSYSTEM S.R.L.", con sede legale in Montebelluna, Piazza Don V. Poloni n. 4, il giorno 15 dicembre 2009 presso la "Veneto Banca S.p.A." - Filiale di Montebelluna.---
Montebelluna, Via Buzzati n.3, il giorno quindici dicembre duemilanove (15 dicembre 2009).-----



30 March 2009

Grumpy



Matteo Contento - Giuseppe Scioli
Notai associati

MATTEO CONTENUTO • GIUSEPPE SCIOLI

NOTAI ASSOCIATI

Via Buzzati, 3 - 31044 Montebelluna (TV) - Telefono 0422 289054 - Fax 0422 289055
Via Lancieri di Novara, 3/A - 31100 Treviso - Telefono 0422 230438 - Fax 0422 269873

Repertorio N. 11143

Raccolta N. 6772--

-----CESSIONE DI QUOTE DELLA SOCIETA'-----
-----"ENERGYKA ELECTROSYSTEM S.R.L."-----

Con la presente scrittura privata che sarà tenuta a raccolta dal Notaio che ne autenticcherà l'ultima delle firme, tra i sottoscritti:-----

da una parte-----

- **MORLIN LEWIS**, nato a Montebelluna, il giorno 20 ottobre 1970, residente a Caerano di San Marco, Via Madonette n. 26/A, codice fiscale MRL LWS 70R20 F443N;-----

- **MARITI MARCO**, nato a Montebelluna, il giorno 9 giugno 1969, residente a Montebelluna, Via Benedetto Marcello n. 16/16, codice fiscale MRT MRC 69H09 F443C;-----
dall'altra parte-----

- **ROSTOLIS ROLANDO**, nato a Montebelluna, il giorno 18 maggio 1972, residente a Montebelluna, Via Cavour n. 12 i. 3, codice fiscale RST RND 72E18 F443X, cittadino italiano.-----

-----PREMESSO-----

- che è corrente una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "ENERGYKA ELECTROSYSTEM S.R.L.", con sede legale in Montebelluna, Piazza Don V. Poloni n. 4, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso 04341330266;-----

- che i signori Morlin Lewis e Mariti Marco intendono cedere ciascuno l'intera propria quota di partecipazione nella predetta società "ENERGYKA ELECTROSYSTEM S.R.L." al signor Rostolis Rolando che intende acquistarle;-----

- che la società socia "PROMETEA PARTNERS LIMITED" ha già rinunciato al diritto di prelazione spettante in forza di quanto previsto dall'art. 8 dello statuto sociale in relazione alla cessione di quote di cui appresso;-----

- che i signori Mariti Marco e Morlin Lewis dichiarano di rinunciare reciprocamente, come rinunciano, al diritto di prelazione.-----

Tutto ciò premesso e da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:-----

-----ARTICOLO 1-----

-----ACCORDO, OGGETTO E PREZZO-----

Il signor Rostolis Rolando distintamente acquista una quota di partecipazione nella società "ENERGYKA ELECTROSYSTEM S.R.L." di cui in premessa, di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero centesimi), pari al 45% del capitale sociale, così come di seguito specificato:-----

A) dal signor Mariti Marco che cede l'intera sua quota di partecipazione nella società "ENERGYKA ELECTROSYSTEM S.R.L." di cui in premessa, di nominali Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero centesimi), pari al 30% del capitale sociale, per il convenuto prezzo di Euro 3.000,00 (tremila virgola ze-

Registrato a Montebelluna

Addi 7 LUGLIO 2010

N. 877

Serie AT

Esatti Euro 336,00

Iscritto al Registro Imprese

di TREviso

Il giorno 23 LUGLIO 2010

Prot. n. 36749/2010

ro zero centesimi);-----
B) dal signor Morlin Lewis che cede l'intera sua quota di partecipazione nella società "ENERGYKA ELECTROSYSTEM S.R.L." di cui in premessa, di nominali Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero centesimi), pari al 15% del capitale sociale, per il convenuto prezzo di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero centesimi).-----

-----ARTICOLO 2-----
-----QUIETANZE DI SALDO-----

Dichiarano le parti cedenti di aver già ricevuto dalla parte cessionaria i prezzi ad esse rispettivamente dovuti e sopraindicati per ciascuna delle cessioni che precedono e ne rilasciano pertanto alla parte cessionaria stessa separate quietanze di pieno e definitivo saldo.-----

-----ARTICOLO 3-----
-----GARANZIE-----

Garantiscono le parti cedenti, ciascuna per quanto di propria competenza, la buona e piena proprietà delle quote cedute e la loro più ampia libertà da pesi, oneri, vincoli, pignoramenti e sequestri.-----

-----ARTICOLO 4-----
-----DICHIARAZIONI-----

Ai sensi e per gli effetti della legge 19 maggio 1975 N. 151:
* il signor Mariti Marco dichiara che la quota sociale di sua spettanza è bene personale in quanto è stata liberata con il prezzo del trasferimento di beni personali;-----
* il signor Morlin Lewis dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;-----
* il signor Rostolis Rolando dichiara di essere di stato civile libero.-----

La parte cessionaria esonera il Notaio autenticante dallo svolgere accertamenti sul patrimonio immobiliare della società.-----

Le parti dichiarano di essere state informate sulle modalità di trattamento dei dati personali con riferimento alla stipula del presente atto e relativi adempimenti e formalità.-----

-----ARTICOLO 5-----
-----COMPAGINE SOCIALE-----

A seguito di quanto stabilito nel presente atto la compagine sociale della società "ENERGYKA ELECTROSYSTEM S.R.L." risulterà essere la seguente:-----

* "PROMETEA PARTNERS LIMITED" una quota di nominali Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento virgola zero zero centesimi) pari al 55% del capitale sociale;-----
* Rostolis Rolando una quota di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero centesimi) pari al 45% del capitale sociale.-----

-----ARTICOLO 6-----
-----SPESE-----

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della

parte cessionaria.-----
F.TO ROLANDO ROSTOLIS-----
F.TO MARCO MARITI-----
F.TO LEWIS MORLIN-----
Repertorio N. 11143 Raccolta N. 6772--

-----AUTENTICA DI FIRME-----
Io sottoscritto dottor Matteo Contento, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso,--
-----CERTIFICO-----

che i signori:-----
MORLIN LEWIS nato a Montebelluna il giorno 20 ottobre 1970, residente a Caerano di San Marco, Via Madonette n. 26/A;-----
MARITI MARCO nato a Montebelluna il giorno 9 giugno 1969, residente a Montebelluna, Via Benedetto Marcello n. 16/16;-----
ROSTOLIS ROLANDO nato a Montebelluna il giorno 18 maggio 1972, residente a Montebelluna, Via Cavour n. 12 i. 3;-----
della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno sottoscritto, alla fine, il suesteso atto alla mia presenza alle ore undici e minuti venti previa lettura da me datane alle parti.-----

In Montebelluna, nel reparto ortopedia dell'Ospedale ove richiesto, il giorno primo luglio duemiladieci (1 luglio 2010).
F.TO MATTEO CONTENUTO NOTAIO - L.S.-----

E' copia conforme all'originale
debitamente firmato ai sensi di legge
che di rilascia per gli usi consentiti.
Montebelluna. li 23 luglio 2010.





Matteo Contento - Giuseppe Sciolì

Notai associati

Sede: Montebelluna (TV) - Ufficio secondario: Treviso

www.contentoscioli.it

Repertorio N. 5687

Raccolta N. 3135

CESSIONI DI QUOTA DELLA SOCIETA'

"ENERGYKA ELECTROSYSTEM S.R.L."

Con la presente scrittura privata che sarà tenuta a raccolta dal Notaio che ne autenticcherà le firme, tra i sottoscritti:

- **ROSTOLIS ROLANDO**, nato a Montebelluna (TV) il giorno 18 maggio 1972, residente a Montebelluna (TV), Via Cavour n. 12 int. 3, codice fiscale RST RND 72E18 F443X, cittadino italiano;

- **COLOMBARI OLIVIER CHARLES**, nato ad Annecy (Francia) il giorno 26 ottobre 1970, domiciliato presso la sede legale della società "ENERGYKA ELECTROSYSTEM S.R.L." di cui in appresso, codice fiscale CLM LRC 70R26 Z110U, cittadino italiano;

i quali intervengono nel presente atto sia in proprio sia, tra loro congiuntamente, nella loro qualità di amministratori della società di diritto inglese:

"PROMETEA PARTNERS LIMITED" con sede in 201 Great Portland Street, Londra (UK) W1W5AB, numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Inghilterra e Galles 06937944, con i poteri di cui al vigente statuto;

PREMESSO:

- che è corrente una società a responsabilità limitata sotto la denominazione **"ENERGYKA ELECTROSYSTEM S.R.L."**, con sede legale in Montebelluna (TV), Piazza Don V. Poloni n. 4, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso 04341330266;

- che la società **"PROMETEA PARTNERS LIMITED"** intende cedere l'intera propria quota di partecipazione nella predetta società **"ENERGYKA ELECTROSYSTEM S.R.L."** ai signori Rostolis Rolando e Colombari Olivier Charles, che intendono acquistarla nei modi di cui in seguito;

- che il signor Rostolis Rolando, quale socio della società **"ENERGYKA ELECTROSYSTEM S.R.L."**, con la sottoscrizione del presente atto dichiara, altresì, di rinunciare al diritto di prelazione ad egli spettante in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 dello statuto sociale in relazione alla cessione di quota di cui appresso.

Tutto ciò premesso, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

ACCORDO - OGGETTO - PREZZO

La società **"PROMETEA PARTNERS LIMITED"** distintamente cede e vende l'intera propria quota di partecipazione nella società **"ENERGYKA ELECTROSYSTEM S.R.L."** di cui in premessa, di complessivi nominali Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento virgola zero zero centesimi), pari al 55% (cinquantacinque per

Registrato a Montebelluna

Addi 01/08/2012

N. 4611

Serie 1T

Esatti Euro 336,00

**Iscritto al Registro Imprese
di Treviso**

il giorno 22 agosto 2012

cento) del capitale sociale, così come sotto specificato:

A) al signor ROSTOLIS ROLANDO, che accetta e acquista, una quota di nominali Euro 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta virgola zero zero centesimi), pari al 27,5% (ventisette virgola cinque per cento) del capitale sociale, per il convenuto prezzo di Euro 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta virgola zero zero centesimi);

B) al signor COLOMBARI OLIVIER CHARLES, che accetta e acquista, una quota di nominali Euro 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta virgola zero zero centesimi), pari al 27,5% (ventisette virgola cinque per cento) del capitale sociale, per il convenuto prezzo di Euro 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta virgola zero zero centesimi).

ARTICOLO 2

QUIETANZA DI SALDO

Convengono le parti che il pagamento dei prezzi come sopra concordati dovrà avvenire da parte degli acquirenti, in una o più soluzioni, senza interessi, entro e non oltre la data del 31 (trentuno) agosto 2012 (duemiladodici).

ARTICOLO 3

GARANZIE

Garantisce la parte cedente la buona e piena proprietà delle quote cedute e la loro più ampia libertà da pesi, oneri, vincoli, pignoramenti e sequestri.

ARTICOLO 4

DICHIARAZIONI

Ai sensi e per gli effetti della legge 19 maggio 1975 n. 151 i signori Rostolis Rolando e Colombari Olivier Charles dichiarano di essere di stato civile libero.

Ai fini dell'iscrizione del presente atto presso il competente Registro delle Imprese

* il signor Rostolis Rolando elegge domicilio presso la residenza in comparsa indicata;

* il signor Colombari Olivier Charles elegge domicilio presso la sede legale della società "ENERGYKA ELECTROSYSTEM S.R.L.".

Le parti cessionarie esonerano il Notaio autenticante dallo svolgere accertamenti sul patrimonio immobiliare della società.

Le parti dichiarano di essere state informate sulle modalità di trattamento dei dati personali con riferimento alla stipula del presente atto e relativi adempimenti e formalità.

ARTICOLO 5

COMPAGINE SOCIALE

A seguito di quanto stabilito nel presente atto la compagine sociale della società "ENERGYKA ELECTROSYSTEM S.R.L." risulterà essere la seguente:

* il signor Rostolis Rolando con una quota di nominali Euro 7.250,00 (settemiladuecentocinquanta virgola zero zero centesimi), pari al 72,5% (settantadue virgola cinque per cento)

del capitale sociale;

* il signor Colombari Olivier Charles con una quota di nominali Euro 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta virgola zero zero centesimi), pari al 27,5% (ventisette virgola cinque per cento) del capitale sociale;

ARTICOLO 6

SPESE

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società "ENERGYKA ELECTROSYSTEM S.R.L.".

F.TO ROLANDO ROSTOLIS

F.TO OLIVIER COLOMBARI CHARLES

Repertorio N. 5687

Raccolta N.3135

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto, dottor Giuseppe Scioli, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso

CERTIFICO

che i signori:

- **ROSTOLIS ROLANDO**, nato a Montebelluna (TV) il giorno 18 maggio 1972, residente a Montebelluna (TV), Via Cavour n. 12 int. 3;

- **COLOMBARI OLIVIER CHARLES**, nato ad Annecy (Francia) il giorno 26 ottobre 1970, domiciliato presso la sede legale della società "ENERGYKA ELECTROSYSTEM S.R.L.";

i quali intervengono nel presente atto sia in proprio sia, tra loro congiuntamente, nella loro qualità di amministratori della società di diritto inglese:

"PROMETEA PARTNERS LIMITED" con sede in 201 Great Portland Street, Londra (UK) W1W5AB, numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Inghilterra e Galles 06937944, con i poteri di cui al vigente statuto;

della cui identità personale, qualità suddette e poteri io Notaio sono certo, hanno sottoscritto, alla fine, il suesposto atto alla mia presenza alle ore diciassette, previa lettura da me datane alle parti.

In Montebelluna, nel mio studio in Via Buzzati n. 3, il giorno venticinque luglio duemiladodici (25 luglio 2012).

F.TO GIUSEPPE SCIOLI NOTAIO - L.S.